

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE
FORZE DI POLIZIA (6412)**

(A.C. 6412 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Personale dei ruoli degli assistenti e dei
sovrintendenti delle Forze di polizia).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli assistenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, aventi almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ed ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza aventi almeno trenta anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

(A.C. 6412 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Personale delle Forze armate).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 ai caporal maggiori capo scelti e gradi corrispondenti in servizio permanente delle Forze armate, con almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti delle Forze armate, con almeno trenta anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello

retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

(A.C. 6412 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

(Riconoscimento della anzianità pregressa).

1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dal 1° gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. 1. (nuova formulazione) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

*(Estensione normativa
per il personale dirigente).*

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'indennità di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede, l'orario di lavoro e di servizio, le festività, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, la formazione e l'aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1° gennaio 2000 per la parte economica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, i buoni pasto, gli asili nido, la proroga concessione alloggi, l'assicurazione, la tutela legale, si applicano con le stesse decorrenze ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti del-

l'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano, con le medesime modalità a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni.

4. Sulle nuove misure delle indennità operative, così come rideterminate dai commi 1 e 3, non si applica per gli anni 1998 e 1999 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e successive modificazioni, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1997 e 1998.

5. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con quelle del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.656,3 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, per gli anni successivi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Premio di previdenza).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo è corrisposto anche al personale dimissionario con più di sei anni di servizio.

3. 02. Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di polizia penitenziaria).

1. Al fine di consentire l'apertura di nuovi istituti per far fronte al costante aumento della popolazione detenuta e per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie oltretutto il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, è autorizzata, per l'anno 2001, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800 unità, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della polizia penitenziaria di cui alla tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come in ultimo sostituito dalla tabella F, allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

2. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1 sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, salva la

previsione per la quale il servizio prestato è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva.

4. In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneità o non idoneità.

5. Con provvedimento motivato del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria è disposta l'esclusione dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

6. Il corso di formazione degli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1, da effettuarsi presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di tre mesi.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per detto anno dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 4.944 milioni l'accantonamento relativo al ministero medesimo, quanto a lire 867 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e quanto a lire 1.891 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. 03. (nuova formulazione) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Assunzione di personale di ruolo nel Corpo di polizia penitenziaria).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. Ai fini di tali assunzioni i periodi di frequenza ed assenza dal corso, indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto.

3. 04. (nuova formulazione) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 200 e 201).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 200 e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. 05. Le Commissioni.

(A.C. 6412 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Clausola finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21.833 milioni per l'anno 1999, in lire 16.217 milioni per l'anno 2000 e in lire 17.641

milioni per l'anno 2001 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, valutato in lire 21.833 milioni per l'anno 1999, in lire 16.217 milioni per l'anno 2000, in lire 17.641 milioni dall'anno 2001 all'anno 2008, in lire 37.705 milioni dall'anno 2009 all'anno 2022 ed in lire 45.475 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno; quanto a lire 16.217 milioni per l'anno 2000 e quanto a lire 17.641 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 27.834 milioni a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione del medesimo « Fondo speciale », parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. 1. Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, valutato in lire 21.833 milioni per l'anno 1999, in lire 16.217 milioni per l'anno 2000 e in lire 17.641 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno, e per l'anno 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno ».

4. 2. Governo.

(A.C. 6412 - sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e 255, concernenti il trattamento

economico di trasferimento, l'indennità di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede, l'orario di lavoro e di servizio, le festività, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, la formazione e l'aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l'aeronavigazione, il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare, sono applicati ai soli contrattualizzati;

impegna il Governo

attraverso un dispositivo normativo ad applicare con le stesse decorrenze ai dirigenti civili e militari delle forze di polizia rispettivamente interessate le disposizioni contrattuali dei decreti 254 e 255 del 16 marzo 1999.

9/6412/1. Ascierto.

La Camera,

considerato che i compiti degli appartenenti al comparto sicurezza e difesa sono diversi e più usuranti di quelli svolti dal restante personale del pubblico impiego per rischi, responsabilità, mobilità, ecc...;

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a separare, in sede di concertazione contrattuale, il comparto sicurezza e difesa dai restanti comparti del pubblico impiego.

9/6412/2. Neri, Ascierto, Mazzocchi.

La Camera,

tenuto conto che le risorse economiche previste per le Forze di polizia nelle passate leggi finanziarie si sono rivelate insufficienti alle reali esigenze;

impegna il Governo

a stanziare nell'attuale contratto risorse economiche non inferiori a 1.200 miliardi all'interno dell'assestamento di bilancio e della prossima legge finanziaria.

9/6412/3. Mazzocchi, Neri, Ascierto.

La Camera,

tenuto conto che la Cassa Ufficiali che costituisce una sorta di ammortizzatore economico al quale accedono gli Ufficiali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, dopo anni di contributi, al momento del collocamento in congedo, non eroga più alcuna prestazione a causa di una situazione debitoria;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria il risanamento e la successiva chiusura della cassa stessa nonché l'inserimento di tale istituto nei fondi integrativi pensionistici.

9/6412/4. Colucci, Ascierto.

La Camera,

tenuto conto che per i magistrati impegnati in zone a particolare intensità criminosa e quindi particolarmente esposti a rischi per l'incolumità personale sono stati giustamente previste specifiche indennità;

considerato che gli appartenenti alle forze dell'ordine impegnati nelle stesse località e spesso operano per delega degli stessi magistrati, sono soggetti a rischi altrettanto concreti senza però percepire alcuna specifica indennità;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria la copertura per l'estensione del-

l'indennità di rischio già percepita dai magistrati a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine.

9/6412/5. Savarese, Gasparri, Ascierto.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha già approvato per militari e forze di polizia, l'atto di indirizzo dell'ARAN per il riconoscimento di comparti autonomi per la Presidenza del Consiglio e per le agenzie fiscali;

le Forze di Polizia e le Forze Armate espletano funzioni ed hanno attribuzioni e limitazioni che sono nettamente diversi dal pubblico impiego;

impegna il Governo

al riconoscimento di un comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze Armate ed a stanziamenti in finanziaria per i loro contratti, al di fuori dei parametri, vincoli e capitoli previsti per i comparti del pubblico impiego ed a riconoscere un trattamento economico e giuridico diverso.

9/6412/6. Gasparri, Ascierto.

La Camera,

preso atto della risoluzione n. 7-00567 approvata all'unanimità dalla IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, con la quale si riconosce alla rappresentanza militare un ruolo attivo nella gestione dei trasferimenti;

considerato che tale risoluzione non ha trovato alcuna applicazione durante i trasferimenti tuttora in corso per la ristrutturazione delle Forze Armate;

impegna il Governo

ad impartire disposizioni allo Stato Maggiore della Difesa affinché si attui quanto disposto nella citata risoluzione.

9/6412/7. Antonio Rizzo, Ascierto.

La Camera,

preso atto di quanto disposto nella legge delega per il riordino dei quadri non direttivi delle Forze armate;

tenuto conto dell'articolo 3, comma 7, dell'atto Camera 6433 in cui si prevede l'adeguamento della legge n. 196 riferita al personale del comparto Difesa con la legge 198 riferita al personale non direttivo dell'Arma dei carabinieri;

considerata la necessità di procedere al riordino giuridico ed economico del personale non direttivo delle tre Forze Armate;

impegna il Governo

ad impartire disposizioni al fine di procedere al riordino giuridico ed economico del personale non direttivo delle Forze armate.

9/6412/8. Carlesi, Ascierto.

La Camera,

tenuto conto dei tanti disagi che ogni giorno si trovano ad affrontare gli operatori della polizia penitenziaria nell'espletamento del proprio servizio;

considerato che la polizia penitenziaria viene chiamata a compiti sempre più gravosi come quello della traduzioni di detenuti per trasferimenti e testimonianze;

che alcuni servizi, come ad esempio la vigilanza perimetrale degli istituti di pena, o la traduzione per testimonianze in altre sedi diverse da quella di reclusione del detenuto, potrebbero essere sostituiti con l'installazione di apparecchiature tecnologiche (come sensori, videocamere e apparecchiature per la videoconferenza);

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria risorse economiche da destinare

alla tecnologia al fine di recuperare ingenti risorse umane.

9/6412/9. Nania, Ascierto.

La Camera,

preso atto della ristrutturazione che sta interessando il personale delle Forze Armate;

considerata la nuova distribuzione degli enti e/o reparti militari sul territorio nazionale;

tenuto conto sia delle carenze di alloggi e della non più idonea distribuzione degli stessi in virtù delle nuove esigenze logistiche e operative;

esaminata la situazione attuale che evidenzia un patrimonio abitativo obsoleto ed in gran parte occupato da personale non più in servizio;

considerato altresì che una vendita del patrimonio abitativo attuale consentirebbe di avere una disponibilità di risorse da investire per la costruzione di nuovi alloggi più rispondenti alle esigenze attuali;

impegna il Governo

ad impartire disposizioni al fine di accelerare il processo di vendita degli alloggi militari per poi organizzare un piano di ricostituzione del patrimonio abitativo militare.

9/6412/10. Alemanno, Ascierto.

La Camera,

considerato che esistono discriminazioni tra le vittime, appartenenti alle Forze di Polizia, cadute per mano della criminalità comune e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo;

impegna il Governo

a prevedere iniziative tese ad equiparare le vittime della criminalità senza distinzione alcuna.

9/6412/11. Zaccheo, Ascierto.

La Camera,

tenuto conto che il personale militare nonché le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare sono sottoposti ad una costante ed intensa mobilità diversamente dal restante personale del pubblico impiego;

impegna il Governo

a ripristinare, con la prossima finanziaria, l'applicazione della legge 100 del 1987 nella sua interezza originale.

9/6412/12. Armani, Gasparri, Ascierto.

La Camera,

tenuto conto che con la risoluzione n. 7-00256, approvata in data 23 settembre 1997 dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati si disponeva l'omogeneizzazione dei distintivi di grado degli appartenenti alle Forze dell'ordine;

che tale disposizione è a tutt'oggi completamente disattesa;

impegna il Governo

ad attuare ogni utile iniziativa affinché si realizzi detta omogeneizzazione senza ulteriori differimenti.

9/6412/13. Manzoni, Ascierto.

La Camera,

tenuto conto che gli appartenenti alla DIA percepiscono una particolare indennità di rischio per la specificità del proprio servizio;

considerato che i dipendenti di altri reparti speciali delle Forze di polizia come il ROS, il GICO, lo SCICO, nonché il Servizio centrale di protezione, svolgono compiti e operazioni molto simili a quelle degli appartenenti alla DIA;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima finanziaria l'estensione dei citati benefici economici anche agli appartenenti al ROS, al GICO allo SCICO ed al Servizio centrale di protezione.

9/6412/14. Malgieri, Gasparri, Ascierto.

La Camera,

considerato che l'emergenza criminalità sembra non attenuarsi e gli organici delle Forze di polizia e delle Forze armate risultano essere insufficienti a rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza;

tenuto conto che con la legge finanziaria dell'anno 2000 è stato previsto il taglio dell'1 per cento del personale del pubblico impiego nel quale sono collocate attualmente anche le Forze Armate e quelle di polizia;

impegna il Governo

a escludere dal taglio dell'1 per cento, ipotizzato per il pubblico impiego, il personale delle Forze Armate e di Polizia.

9/6412/15. Armaroli, Gasparri, Ascierto.

La Camera,

considerato che l'emergenza criminalità sembra non attenuarsi e gli organici delle Forze di polizia e delle Forze armate risultano essere insufficienti a rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza;

che gli organici stessi sono numericamente fermi da un decennio;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della prossima finanziaria, l'ampliamento degli organici delle Forze di polizia per un più efficace controllo del territorio e tutela della sicurezza dei cittadini.

9/6412/16. Berselli, Ascierto, Gasparri.

La Camera,

constatato:

che le difficoltà di vita dei detenuti delle carceri italiane sono molteplici e note da tempo;

che queste hanno portato alle dimostrazioni estreme degli ultimi giorni;

che tra le ragioni di tali difficoltà prioritaria è la carenza di personale negli organici di polizia penitenziaria;

che è altresì non trascurabile l'ineadeguata presenza delle altre figure professionali degli istituti di pena, e cioè educatori, medici, insegnanti, psicologi, assistenti sociali, eccetera,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie misure di carattere strutturale per risolvere i problemi di carenza di personale, non solo di polizia penitenziaria, esistenti nei singoli istituti di pena e nel sistema carcerario italiano nel suo complesso, affinché possano essere garantite tutte le indispensabili attività di controllo e sanitarie, ma anche tutte le attività intramurarie per la riabilitazione della persona (attività scolastiche, di formazione professionale, ricreative, sportive) ed i rapporti dei detenuti con l'esterno.

9/6412/17. Moroni.

La Camera,

riunita per l'esame dell'AC 6412;

considerato il costante aumento della popolazione detenuta e la conseguente necessità di aprire nuovi istituti penitenziari;

rilevato che gli operatori della polizia penitenziaria si trovano attualmente a dover fronteggiare una situazione sempre più difficile a causa della carenza, ormai ai limiti del patologico, del personale in forza;

ritenuto pertanto necessario il potenziamento degli organici della polizia peni-

tenziaria al fine di garantire la sicurezza e l'ordine all'interno delle strutture penitenziarie;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria l'ampliamento degli organici del Corpo di polizia penitenziaria al fine di garantire la sicurezza e l'ordine all'interno delle strutture penitenziarie.

9/6412/18. Apolloni.

La Camera,

con la legge n. 78 del 2000 in materia di riordino delle Forze di polizia, per il

riordino dei ruoli direttivi e dirigenti è stato disposto lo stanziamento di 10 miliardi;

considerato che la stessa legge prevedeva anche il riordino dei ruoli non direttivi per il quale invece non è stato disposto, sebbene necessario, alcuno stanziamento economico,

impegna il Governo

a prevedere nella prossima finanziaria risorse economiche da destinare al riordino dei ruoli non direttivi degli appartenenti alle Forze di polizia.

9/6412/19. Lo Presti, Cuscunà, Ascierto, Gasparri.